



**REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ
DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA
FORMAZIONE DEI RUOLI DEI CONDUCENTI DEI
VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON
DI LINEA (ART. 26 L.R. 6/2012)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 14 DEL 28/03/2022

INDICE

ART. 1 - Commissione Tecnica Provinciale	PAG. 1
ART. 2 - Composizione della Commissione Tecnica Provinciale	PAG. 1
ART. 3 - Competenze della Commissione Tecnica Provinciale	PAG. 2
ART. 4 - Funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale	PAG. 2
ART. 5 – Indennità	PAG. 2
ART. 6 – Segreteria ruoli	PAG. 3
ART. 7 - Presentazione delle domande	PAG. 3
ART. 8 - Istruttoria delle domande	PAG. 3
ART. 9 - Modalità di svolgimento degli esami	PAG. 4
ART. 10 - Programmazione degli esami e aspetti organizzativi	PAG. 5
ART. 11 - Norme finali	PAG. 6

Regolamento Provinciale delle attività della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea (art. 26 L.R. 6/2012)

Introduzione:

Il presente Regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione Provinciale per la conservazione dei ruoli dei conducenti, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della Legge Regionale del 04 aprile 2012, n. 6 (art. 26). In particolare il presente Regolamento attiene alle attività della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

ART. 1 - Commissione Tecnica Provinciale

È istituita, presso il Settore Trasporto e Catasto Strade della Provincia di Varese - Piazza Libertà, 1 -, apposita Commissione Tecnica Provinciale per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 6/2012.

ART. 2 - Composizione della Commissione Tecnica Provinciale

La Commissione Tecnica Provinciale (di seguito Commissione), ai sensi dell'art. 26, comma 1, L.R. 6/2012, si compone di:

- a) un Dirigente del settore competente per materia, designato dal Presidente della Provincia con Decreto, che la presiede;
- b) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
- c) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- d) un rappresentante del Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia;
- e) il responsabile del Settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della Provincia;
- f) tre esperti della materia, designati dal Presidente della Provincia
- g) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
- h) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I componenti di cui alle lettere d) ed g) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della Commissione stessa in assenza del titolare.

Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di Segretario e di Segretario supplente della Commissione ad un dipendente del settore provinciale competente in materia.

ART. 3 - Competenze della Commissione Tecnica Provinciale

Compete alla Commissione Tecnica Provinciale:

- a) valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 57 della L.R. 11/2009, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea;
- b) espletare le prove di esame di cui all'art. 58 della L. R. 11/2009.

ART. 4 - Funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale

Per la validità delle prove d'esame è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivi o supplenti della Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente della commissione è determinante.

Per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento della prova orale, il Presidente può suddividere la Commissione in sottocommissioni formate da almeno 3 Commissari.

Non potrà far parte della Commissione colui che sia docente o rivesta incarichi presso le scuole per la preparazione degli esami per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Ciascun componente della Commissione, in attuazione del D.P.R. 62/2013, dovrà astenersi dallo svolgere l'attività di esaminatore del candidato in situazione di conflitto di interessi o qualora lo stesso sia un proprio parente o affine entro il secondo grado e dovrà astenersi in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza. I Commissari, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2013, presa visione dei nominativi dei candidati, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione.

Il componente della Commissione che, per qualsiasi motivo, non possa partecipare alla seduta d'esame, ha l'obbligo, salvo causa di forza maggiore, di avvertire il membro supplente, in tempo utile affinché lo stesso supplente possa partecipare alla Commissione e quindi assicurare il regolare svolgimento della seduta programmata, informando la Segreteria Ruoli della Provincia di Varese di cui all'art. 6. In caso di impossibilità del Presidente della Commissione nominato a partecipare alla seduta d'esame, lo stesso potrà delegare lo svolgimento di tale funzione.

In caso di impossibilità ad intervenire alla Commissione d'esame da parte del segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente del settore della Provincia competente per materia, individuato dal Presidente della Commissione.

I commissari non potranno interloquire con i candidati o con il pubblico durante le sessioni d'esame, fatto salvo il colloquio relativo alla prova orale. Resta salva l'attività del Presidente della Commissione di informazione ai candidati sulle modalità di espletamento delle prove d'esame o di risposta dei commissari ad eventuali domande esplicative poste dai candidati.

ART. 5 - Indennità

Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo precedente, ai componenti della Commissione Tecnica Provinciale che non siano dipendenti di Amministrazioni Pubbliche viene corrisposto, per ciascuna sessione di esami, un gettone di presenza di entità economica pari a quella prevista dalla normativa vigente in materia e dalla regolamentazione interna dell'Ente, con particolare riferimento all'applicazione dell'art.6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

ART. 6 - Segreteria ruoli

I lavori della Commissione Tecnica Provinciale, nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 26, comma 4, lettere a) e b) della L.R. 6/2012, saranno supportati da apposita unità operativa, denominata "Segreteria ruoli", facente capo al Settore Trasporto e Catasto Strade della Provincia di Varese.

La responsabilità del coordinamento di tale unità, nonché la responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è posta in capo al Dirigente dell'Area Tecnica. Questi può assegnare tale responsabilità ad altro dipendente addetto al Settore stesso.

La Segreteria ruoli si occupa, inoltre, di ricevere ed istruire le domande presentate dai candidati, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 7 - Presentazione delle domande

Gli interessati all'iscrizione nei ruoli, per le diverse sezioni (autovetture, natanti, motocarrozette, veicoli a trazione animale), devono presentare domanda scritta alla Commissione Tecnica Provinciale. La presentazione formale dell'istanza può avvenire:

- a) tramite PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ente con istanza firmata digitalmente
- b) direttamente all'ufficio protocollo della Provincia di Varese, in P.zza Libertà n° 1 Varese;
- c) mediante il servizio postale tramite raccomandata A.R.

La data di presentazione delle domande, ai fini del successivo inserimento nelle sessioni d'esame, corrisponde a quella di ricevimento all'ufficio di protocollo generale. La numerazione progressiva del protocollo generale delle istanze costituisce altro elemento utile per la priorità di compilazione degli elenchi delle sessioni di esame.

Ogni istanza presentata non potrà che riferirsi all'iscrizione a ruolo alla sola Provincia di Varese, fatta salva la possibilità di presentare successiva istanza per l'iscrizione a ruolo ad altra Provincia o ad altra sezione.

ART. 8 - Istruttoria delle domande

La Segreteria ruoli, valuta la regolarità delle domande accertando la sussistenza dei requisiti, di idoneità e professionalità, in capo al richiedente di cui all'art. 25 della L.R. 6/2012.

Costituiscono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico:

- per i nati entro il 31/12/1951 con licenza elementare;
- per i nati dopo l'01/01/1952 con licenza media o comunque avendo osservato al 15° anno di età per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico.

- la titolarità del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all'art. 116, comma 8, del Codice della Strada e art. 310 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

- il possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

L'istruttoria dovrà completarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nei casi di domanda non regolare o carente di documentazione, il termine di cui sopra è aumentato a novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

In tali ipotesi la Segreteria ruoli dovrà comunicare all'interessato i motivi per i quali la domanda è da considerarsi incompleta o non regolare, fissando un termine comunque non superiore a trenta giorni dalla ricezione della stessa per l'integrazione, con l'avvertenza che in difetto, l'interessato verrà considerato rinunciatario e la domanda verrà archiviata.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 la Segreteria ruoli provvederà a dare con opportune forme di pubblicità le modalità dell'istruttoria e l'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti.

Ultimata positivamente la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti richiesti, la Segreteria ruoli predispone l'elenco degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di esame. La convocazione per le prove d'esame, nonché la comunicazione della sede e degli orari delle prove verrà effettuata esclusivamente attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito della Provincia di Varese, escludendo qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati.

ART. 9 - Modalità di svolgimento degli esami

L'esame consiste in una prova scritta effettuata mediante quesiti a risposte preordinate ed in un colloquio orale.

Prova scritta

La prova scritta si articola su n. 16 (sedici) domande a risposta preordinata riguardanti i seguenti argomenti:

- Elementi di geografia della Regione Lombardia;
- Normative nazionali e regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- Norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi ed autonoleggio del comune capoluogo della provincia ovvero, in assenza, da quello del comune capoluogo di regione;
- Lingua straniera (conoscenza di livello A2 del "Quadro comune europea di riferimento per le lingue").

La prova scritta si riterrà superata qualora il candidato risponda positivamente ad almeno 12 (dodici) domande complessive e comunque a non meno di 2 (due) per ogni singolo argomento. Non sono ammesse correzioni alle risposte. L'omessa risposta, ovvero la correzione alla risposta, equivalgono ad errore.

Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per l'accesso alla prova orale. Il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti.

Prova orale

La prova orale per il ruolo **autovetture e motocarrozette**, verte esclusivamente sulla conoscenza degli elementi di toponomastica del capoluogo della provincia e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti, indicativamente ma non esaustivamente elencati di seguito:

- conoscenza e localizzazione di
 - sedi istituzionali;
 - ospedali;
 - sedi universitarie;
 - principali impianti sportivi;
 - principali monumenti del Comune di Varese e della Provincia di Varese;
 - principali fiumi e laghi della provincia;
- conoscenza dei percorsi dedicati e delle corsie preferenziali
- conoscenza della rete viabilistica del territorio della Provincia di Varese e degli itinerari di collegamento tra il capoluogo ed i Comuni, i porti, gli aeroporti, le principali stazioni ferroviarie, i valichi di frontiera presenti nella Provincia di Varese e viceversa elencando nel dettaglio le strade statali, provinciali, comunali, ecc...;

I candidati dovranno dimostrare le conoscenze sopra elencate utilizzando una cartina che verrà fornita dalla Provincia in sede d'esame.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i **conducenti di natanti**, la prova verte esclusivamente sulla conoscenza della geografia e delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri, dei laghi e dei bacini dei principali corsi d'acqua interessati.

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i **conducenti di veicoli a trazione animale**, la prova verterà esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzioni dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o di motocarrozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

Esito e validità delle prove di esame

L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove.

In caso di mancato superamento della prova scritta, il richiedente potrà presentare nuova istanza per essere ammesso alla successiva sessione utile della prova scritta.

In caso di mancato superamento della prova orale, il richiedente viene riconvocato d'ufficio nella successiva sessione d'esame orale.

Qualora anche la seconda prova orale abbia avuto esito negativo, l'interessato potrà presentare una nuova istanza per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo provinciale sostenendo nuovamente le prove d'esame.

Verrà archiviata l'istanza dei candidati che, benché invitati a sostenere la prova, non si siano presentati senza giustificato motivo (impegni lavorativi, malattia) trasmettendo idonea documentazione, entro e non oltre 2 giorni dalla data dell'esame. E' ammessa una sola giustificazione, sia per la prova scritta che per quella orale.

ART. 10 - Programmazione degli esami e aspetti organizzativi

Le sessioni d'esame si terranno almeno 2 volte all'anno, le date verranno pubblicate sul sito della Provincia di Varese e all'Albo Pretorio con congruo anticipo.

Le date degli esami, gli orari ed il luogo dello svolgimento delle prove verranno comunicati agli interessati secondo i termini e le modalità già precisate nel precedente art. 8. Per ogni sessione d'esame i candidati non potranno superare le trenta unità. Essi dovranno presentarsi nell'aula d'esame per l'identificazione mediante documento di riconoscimento personale non scaduto (carta d'identità o altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) all'ora prestabilita.

I candidati saranno disposti in modo idoneo e tale, in ogni caso, da non poter comunicare tra loro. Ogni scambio di informazione tra candidati, una volta iniziata la prova scritta, determinerà l'allontanamento degli stessi con conseguente annullamento della prova.

Il testo della prova scritta sarà inserito in schede singole contenute in buste chiuse, una per ogni candidato, da distribuirsi agli stessi con metodo casuale e differenziati in relazione alla sezione per la quale i candidati stessi aspirano ad essere iscritti.

I candidati durante lo svolgimento della prova non potranno uscire dall'aula se non allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della stessa, salvo casi eccezionali, di volta in volta autorizzati.

La Commissione d'esame una volta ritirate le schede procede alla correzione e alla predisposizione di un apposito elenco degli ammessi alla prova orale. Tale elenco verrà immediatamente portato a conoscenza degli interessati.

Per i candidati ammessi, le prove orali avranno luogo secondo gli orari indicati nell'elenco di cui al punto precedente.

Ultimate le prove orali, la Commissione redigerà l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, dandone immediata comunicazione agli interessati.

La Segreteria ruoli verificata la sussistenza di tutti i requisiti, approvati i relativi elenchi, provvederà a comunicare entro 20 giorni alla Camera di Commercio l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo suddivisi per sezione.

ART. 11 - Norme finali

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e/o di regolamento in quanto applicabili.

Il presente Regolamento, dopo avere acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.